
VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAVIONI - DOCUMENTI

ATTO FINALE

PAGINA BIANCA

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

del Capo di Stato delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
del Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica di Botswana,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica Centrafricana,
del Presidente della Repubblica Federale Islamica
delle Comore,
del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
dello Stato Indipendente di Dominica,
del Presidente del Consiglio Militare Amministrativo
Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante
in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,
di Sua Maestà la Regina delle Figi,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Presidente della Repubblica del Gana,
del Capo di Stato di Grenada,
del Presidente della Repubblica della Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
del Presidente della Repubblica di Guyana,
del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenia,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica di Liberia,
del Presidente della Repubblica Democratica di
Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
di Sua Maestà la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica del Niger,
del Capo del Governo Federale della Nigeria,
del Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
del Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
del Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé
e Principe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
del Presidente dello Stato Indipendente delle
Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica Democratica Somala,
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Surinam,
di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riuniti a Lomé, il trentuno ottobre millenovecentosettantanove, per la firma della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, hanno adottato i testi seguenti :

la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé,
nonché i seguenti protocolli :

- Protocollo n° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni
- Protocollo n° 3 sui privilegi e sulle immunità
- Protocollo n° 4 relativo alle banane
- Protocollo n° 5 relativo al rum
- Protocollo n° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunità
- Protocollo n° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione

I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (Allegato I)
2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (Allegato II)
3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione (Allegato III)
4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato IV)
5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato V)
6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (Allegato VI)
7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato VII)
8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (Allegato VIII)
9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione (Allegato IX)
10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (Allegato X)
11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (Allegato XI)
12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (Allegato XII)
13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (Allegato XIII)
14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonché della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (Allegato XIV)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato XV)
16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato XVI)
17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (Allegato XVII)
18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (Allegato XVIII)
19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (Allegato XIX)
20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 (Allegato XX)
21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXI)
22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 (Allegato XXII)
23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (Allegato XXIII)
24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (Allegato XXIV)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXV)
2. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XXVI)
3. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 della convenzione (Allegato XXVII)
4. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione (Allegato XXVIII)
5. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (Allegato XXIX)
6. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 21 della convenzione (Allegato XXX)
7. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXI)
8. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXII)
9. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 156 della convenzione (Allegato XXXIII)
10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXXIV)
11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XXXV)
12. Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 (Allegato XXXVI)
13. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XXXVII)
14. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2 (Allegato XXXVIII)
15. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni (Allegato XXXIX)
16. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 3 (Allegato XL)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (Allegato XLI)
2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (Allegato XLII)
3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XLIII)
4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XLIV)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIL BEKRÆFTELSE AF DETTE har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne slutakt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevormachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Udfærdiget i Lomé, den enogtredivte oktober nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Lomé am einunddreissigsten Oktober neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Lomé on the thirty-first day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.


Fait à Lomé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Fatto a Lomé, addì trentuno ottobre millenovecentosettantanove.


Gedaan te Lomé, de eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark




Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



Pour le Président de la République française




For the President of Ireland




Per il Presidente della Repubblica italiana



Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg





Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland




For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


For the Head of State of the Bahamas




For the Head of State of Barbados




Pour le Président de la République Populaire du Bénin



For the President of the Republic of Botswana




Pour le Président de la République du Burundi




Pour le Président de la République Unie du Cameroun



For the President of the Republic of Cap Verde



Pour le Président de la République Centrafricaine



Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores



Pour le Président de la République Populaire du Congo




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire



Pour le Président de la République de Djibouti




For the Prime Minister and Minister of External Affairs of
Independent State of Dominica



For the Chairman of the provisional Military Administrative
Council and of the Council of Ministers and Commander in Chief
of the Revolutionary Army of Ethiopia




For Her Majesty the Queen of Fiji




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Pour le Président de la République gabonaise



For the President of the Republic of the Gambia




For the President of the Republic of Ghana



For the Head of State of Grenada



Pour le Président de la République de Guinée




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau



Pour le Président de la République de Guinée équatoriale




For the President of the Republic of Guyana



Pour le Président de la République de la Haute Volta




For the Head of State of Jamaica



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For the President of the Republic of Kenya




For the President of the Republic of Kiribati

Douglas Huro.


For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho



For the President of the Republic of Liberia



Pour le Président de la République Démocratique de Madagascar



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For the President of the Republic of Malawi



Pour le Président de la République du Mali




Pour le Président de la République islamique de Mauritanie



Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice



Pour le Président de la République du Niger




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


For the Head of the Federal ~~Republic~~ Government of Nigeria




For the Head of the Independent State of Papua New Guinea




Pour le Président de la République rwandaise



For the President of the Republic of Saint Lucia



For the Head of State of Western Samoa



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For the President of the Democratic Republic of Sao Tome
and Principe

Mano de Quoz

Pour le Président de la République du Sénégal

CE 21

Pour le Président de la République des Seychelles

Maman

For the President of the Republic of Sierra Leone

Stika

For the President of the Independent State of Solomon Islands

Douglas Huro.

For the President of the Somali Democratic Republic,
President of the Supreme Revolutionary Council

fuls


For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga




For the President of the Republic of Trinidad and Tobago



For Her Majesty the Queen of Tuvalu




For the President of the Republic of Uganda



Pour le Président de la République du Zaïre



For the President of the Republic of Zambia



ALLEGATO I

Dichiarazione comune relativa
alla presentazione della convenzione al GATT

Le parti contraenti si consultano in occasione della
presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle
disposizioni commerciali della convenzione.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune
relativa al regime di accesso ai mercati
dei dipartimenti francesi d'oltremare
dei prodotti originari degli Stati ACP
contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione

Le parti contraenti riaffermano che i capitoli 1 e 3 del Titolo I della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Durante il periodo di validità della convenzione, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

ALLEGATO III

Dichiarazione comune
sugli articoli 9 e 11 della convenzione

Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunità, si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni del protocollo n° 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

ALLEGATO IV

Dichiarazione comune sui prodotti
che sono oggetto della politica agricola comune

Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

ALLEGATO V

Dichiarazione comune relativa agli scambi
tra la Comunità Economica Europea
e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland

Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunità riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che :

- i tre governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;

- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;

- i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con la applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrrà alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.
-

ALLEGATO VI

Dichiarazione comune
sull'articolo 46, paragrafo 3
della convenzione

Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione ACP-CEE di Lomé per i seguenti Stati ACP : Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Ruanda, Swaziland, Comore, Lesotho, Samoa occidentale, Seicelle, Tonga, Capo Verde, Salomone e Tuvalu.

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune
sulla concertazione ACP-CEE
in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione
dei proventi da esportazione su scala mondiale

Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune
sull'incoraggiamento degli
investimenti minerari

Allo scopo di incoraggiare gli investimenti europei nei progetti di sviluppo minerario ed energetico promossi dagli Stati ACP, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro possono anche concludere, nell'ambito degli obiettivi generali di trattamento degli investimenti di cui al titolo IV, accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunità, ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

ALLEGATO IXDichiarazione comune
sull'articolo 64 della convenzione

-
1. Qualora uno Stato ACP abbia concluso o concluda con uno Stato membro un accordo intergovernativo relativo al trattamento degli investimenti, esso riconosce che il diritto al trattamento non discriminatorio degli investimenti effettuati dagli Stati membri della Comunità negli Stati ACP prende effetto dall'entrata in vigore della convenzione.
 2. a) L'applicazione di questo diritto si baserà su accordi bilaterali intergovernativi di investimento che serviranno come accordi di riferimento.
b) Per quanto riguarda gli accordi bilaterali intergovernativi di investimento conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, l'applicazione del trattamento non discriminatorio terrà conto di tutte le disposizioni dell'accordo di riferimento. Gli Stati ACP avranno il diritto di modificare o adeguare tale trattamento qualora obblighi internazionali e/o circostanze cambiate de facto lo richiedano.
 3. Ai fini dell'applicazione del trattamento non discriminatorio ai sensi del paragrafo 2, lettera a), gli Stati contraenti ricorreranno ad accordi intergovernativi bilaterali sotto forma di scambi di lettere o in altra forma adeguata determinata dalla legislazione di uno Stato contraente.
 4. Gli Stati contraenti hanno il diritto di richiedere la conclusione di siffatti accordi. L'accordo concluso entra in vigore quanto prima in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.

5. I suddetti accordi dirimeranno soltanto le controversie relative agli investimenti sorte dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione.

6. Il trattamento degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione dovrà essere esaminato dalle due parti alla luce delle disposizioni dell'accordo di riferimento.

ALLEGATO X

Dichiarazione comune
relativa al finanziamento complementare
della cooperazione industriale

1. In fase di negoziato dell'accordo inteso a fare seguito alla convenzione ACP-CEE di Lomé, gli Stati ACP e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di mobilitare risorse finanziarie supplementari, in modo da disporre di forti capitali per lo sviluppo industriale. In questo contesto, gli Stati ACP e la Comunità hanno convenuto, dato il carattere tecnico della cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP, di ricercare e trovare soluzioni adeguate a questo scopo.
 2. La Comunità riconosce l'importanza che gli Stati ACP attribuiscono allo sviluppo industriale nel quadro della loro cooperazione con la Comunità. Essa afferma la propria volontà di studiare a fondo con gli Stati ACP i mezzi per mobilitare risorse finanziarie supplementari ai fini dello sviluppo industriale degli Stati ACP.
 3. La complessità e la molteplicità degli aspetti del problema, cui si aggiunge la necessità di trovare e di mobilitare risorse supplementari, richiedono profonda riflessione, con l'assistenza degli esperti.
 4. La Comunità e gli Stati ACP, quindi, decidono di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari, analisi che dovrà essere conclusa al più presto possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la firma della convenzione. La relazione su questo studio sarà immediatamente presentata, tramite il comitato degli ambasciatori, al Consiglio dei ministri per esame e perché siano prese le misure del caso.
-

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune sull'articolo 82
della convenzione

Le parti contraenti riconoscono che alcuni degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari si trovano in una posizione particolarmente svantaggiata che tende a renderli meno attraenti per gli investimenti rispetto ad altri paesi in via di sviluppo.

Pertanto, le parti contraenti convengono che sarebbe auspicabile adottare speciali misure particolari per attirare gli investimenti verso alcuni di questi Stati.

In tale prospettiva, le parti contraenti convengono di intraprendere, al più presto dopo l'entrata in vigore della convenzione, uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti di questi Stati per migliorarne le possibilità di attirare gli investimenti.

ALLEGATO XII

Dichiarazione comune
sull'articolo 131
della convenzione

Sino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 131, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di appalto pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinati :

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975 ;
 - per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o prassi stabilite per i contratti internazionali.
-

ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione

A titolo trasitorio ed in attesa che sia messa in applicazione la decisione di cui all'articolo 132, tutte le controversie saranno composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

ALLEGATO XIV

Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonché della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo

Articolo 24

I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustificano il ricorso a detta procedura.

Articolo 25

1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo ad una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per l'azione prevista.

Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.

2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta è giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di vista economico.
3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

Articolo 26

Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato".

Articolo 27

La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n° 2

- a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del protocollo n° 2, l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo è disciplinata :
- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo ;
 - per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.
- b) La Comunità e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore della convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.
-

ALLEGATO XV

Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini
di una delle parti contraenti
i quali risiedono legalmente sul territorio
di uno Stato membro o di uno Stato ACP

1. Ciascuno Stato membro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente sul suo territorio un'attività dipendente un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Ciascuno Stato ACP concede questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.

Ciascuno Stato ACP concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attività dipendente sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.

3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime più favorevole.
 4. Le parti di questa dichiarazione sono d'accordo perché le questioni da essa derivanti siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante trattative bilaterali per concludere accordi appropriati.
-

ALLEGATO XVI**Dichiarazione comune in merito
alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali**

Il Consiglio dei Ministri adotta le misure che permettono alla Comunità dell'Africa orientale e alla Comunità dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei Ministri e al Comitato degli Ambasciatori in qualità di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

ALLEGATO XVII

Dichiarazione comune
sull'articolo 185 della convenzione

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte IV del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in tale forma.

ALLEGATO XVIIIDichiarazione comune sulla pesca marittima

1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati ACP costieri quale contributo allo sviluppo complessivo degli stessi. Queste attività rientreranno nel quadro di politiche di conservazione e di utilizzazione di queste risorse definite da ciascuno Stato ACP interessato.

2. Consapevoli della necessità di continuare la loro cooperazione nel settore della pesca, gli Stati ACP si dichiarano disposti a negoziare con la Comunità accordi bilaterali di pesca che possano offrire condizioni reciprocamente soddisfacenti alle attività di pesca di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nelle acque marittime poste sotto la giurisdizione di Stati ACP. Gli Stati ACP che concludono siffatti accordi eviteranno qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri o nei confronti della Comunità stessa, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati vicini di una stessa sub-regione, ivi compresi gli accordi reciproci di pesca.

3. La Comunità opera nello stesso spirito qualora gli Stati ACP situati nella stessa sub-regione dei territori ai quali si applica il trattato di Roma auspichino di esercitare attività di pesca nella zona corrispondente.

4. Le condizioni reciprocamente soddisfacenti cui si fa riferimento al punto 2 riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui beneficeranno gli Stati ACP interessati nel quadro di questi accordi bilaterali.

Queste contropartite potranno consentire di favorire lo sviluppo dell'industria della pesca di questi Stati ACP ; esse si distinguono dagli stanziamenti relativi a progetti nello stesso settore nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla presente convenzione.

5. Le parti contraenti cooperano direttamente o su base regionale o tramite appropriate organizzazioni internazionali, per assicurare la conservazione delle risorse alieutiche, ivi comprese quelle delle specie tipicamente migratrici, e per conseguire l'obiettivo della loro utilizzazione ottimale.
-

ALLEGATO XIX

Dichiarazione comune
relativa ai trasporti marittimi

1. a) Le parti contraenti riconoscono che l'armonico sviluppo di servizi di trasporti marittimi efficaci e sicuri, in condizioni economicamente soddisfacenti dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo e la promozione degli scambi fra gli Stati ACP e la Comunità.
 - b) Esse mettono in risalto l'importanza del contributo portato dalla Comunità in questo contesto con l'adozione del regolamento relativo alla convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta per le conferenze marittime. Questo regolamento si propone assicurare ai paesi in via di sviluppo parti del codice la possibilità di beneficiare delle sue disposizioni.
 - c) La Comunità riconosce le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa.
2. In questa prospettiva, le parti contraenti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione, gli argomenti di interesse comune che si riferiscono a questo settore.

3. La Comunità riconosce l'importanza dei trasporti marittimi in quanto propulsori dell'espansione economica e dello sviluppo degli Stati ACP. Essa si dichiara disposta, nel quadro degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica istituiti dalla convenzione, a contribuire allo sviluppo di questo settore negli Stati ACP che ne faranno richiesta. Questo contributo potrebbe includere in particolare quanto segue :

- i) studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo in modo da rispondere al meglio alle esigenze attuali e future degli scambi internazionali, specialmente tra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati ACP ;
- ii) creazione e sviluppo di compagnie marittime degli Stati ACP e incoraggiamento di imprese comuni ACP-CEE nel settore dei trasporti marittimi ;
- iii) fornitura di assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai, politica dei trasporti marittimi, regolamentazioni marittime, problemi di esportazione e di importazione, documentazione, assicurazione marittima, ecc. ;
- iv) esecuzione di studi di fattibilità ed assistenza tecnica volti a migliorare il funzionamento dei porti degli Stati ACP nonché valutazione di progetti relativi ai porti ed ai cantieri navali.

La Comunità darà il suo aiuto anche allo studio di qualsiasi altro problema o difficoltà che si presenti in materia di trasporti marittimi.

ALLEGATO XX

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori ; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

ALLEGATO XXIDichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del paragrafo precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame avrà luogo in un ambito appropriato non appena possibile dopo la firma della convenzione e continuerà, se necessario, dopo la sua entrata in vigore in sede di comitato di cooperazione doganale. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno d'applicazione della convenzione, al comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinché lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Fin da ora, e per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire un normale mercato a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.

ALLEGATO XXII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5

Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sarà applicato dalle autorità nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

ALLEGATO XXIII

Dichiarazione comune
sull'articolo 1 del protocollo n° 5

Qualora adottasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, la Comunità si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

ALLEGATO XXIV

Dichiarazione comune
sull'articolo 4 del protocollo n° 5

Le parti contraenti constatano che la Comunità ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purché

- a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel suo programma indicativo nazionale,
 - b) l'accordo della Comunità non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicità per l'alcole.
-

ALLEGATO XXV

Dichiarazione della Comunità
sulla liberalizzazione degli scambi

La Comunità è consapevole della necessità di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunità risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.

La Comunità si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

ALLEGATO XXVI

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione

Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione la Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, è disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione.

Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilità di esportazione nella Comunità o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o più Stati ACP.

ALLEGATO XXVII

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 3 della convenzione

L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione non pregiudica il regime particolare riservato alle importazioni di veicoli a motore e all'industria del montaggio in Irlanda che sono oggetto del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

ALLEGATO XXVIII

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ACP-CEE di Lomé, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP concedono alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non concedano agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle concesse dalla Comunità.

ALLEGATO XXIX

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

ALLEGATO XXXDichiarazione della Comunità
sull'articolo 21 della convenzione

Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunità ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

ALLEGATO XXXI**Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 95 della convenzione**

-
1. La Comunità si impegna a imputare al bilancio generale delle Comunità Europee, a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo.

L'importo stimato delle spese delle delegazioni per la durata della nuova convenzione è di 180 milioni di UCE.

2. L'importo massimo degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti sulle sue risorse proprie è fissato all'articolo 95, paragrafo 2 della convenzione.

Tuttavia, interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse proprie potranno essere utilizzati, conformemente all'articolo 59, per il finanziamento di progetti di investimenti minerari ed energetici che presentino un reciproco interesse per la Comunità e lo Stato ACP interessato.

A norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, tali interventi aggiuntivi saranno soggetti ad autorizzazioni del Consiglio dei Governatori della Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma di detto statuto.

Le parti intendono portare questi finanziamenti aggiuntivi a 200 milioni di UCE nel periodo di applicazione della convenzione.

3. L'importo complessivo dei contributi finanziari che la Comunità si sforzerà di mettere a disposizione degli Stati ACP sarà pertanto di 5.607 milioni di UCE.

Qualora l'importo di 180 milioni di UCE di cui al secondo comma del paragrafo 1 della presente dichiarazione non venga integralmente utilizzato per le spese delle delegazioni, la rimanenza disponibile sarà destinata agli aiuti finanziari della Comunità agli Stati ACP.

ALLEGATO XXXII

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 95 della convenzione

Gli importi di cui all'articolo 95 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in UCE ; queste sono state definite dalla decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé.

Con decisione del Consiglio delle Comunità Europee che sarà comunicata agli Stati ACP, l'UCE potrà essere sostituita dall'Ecu quale definito nel Regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978.

Qualora fosse presa una tale decisione e nell'intento di semplificare i metodi di gestione delle diverse convenzioni, l'Ecu sarebbe altresì applicato alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

ALLEGATO XXXIIIDichiarazione della Comunità
sull'articolo 156 della convenzione

La Comunità conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 157", di cui la Comunità aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 156 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 156 e 157.

ALLEGATO XXXIV

Dichiarazione del rappresentante del Governo
della Repubblica federale di Germania relativa
alla definizione dei cittadini tedeschi

Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

ALLEGATO XXXV

Dichiarazione del rappresentante del Governo
della Repubblica federale di Germania relativa
all'applicazione a Berlino della convenzione

La seconda convenzione ACP-CEE di Lomé si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

ALLEGATO XXXVI

Dichiarazione della Comunità
sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1

La Comunità riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate.

Essa avvierà procedure che le consentano di attuare al più presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumono carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

ALLEGATO XXXVII

Dichiarazione della Comunità
relativa al Protocollo n° 1
sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti e pertinenti di diritto internazionale limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogni qualvolta il protocollo farà riferimento a questo concetto.

ALLEGATO XXXVIIIDichiarazione della Comunità
relativa al protocollo n° 2

Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunità, tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinché il segretariato possa disporre del personale che risulta necessario.

ALLEGATO XXXIX

Dichiarazione della Comunità
relativa al protocollo n° 2
sulle spese di funzionamento delle Istituzioni

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, è disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle Istituzioni della Convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

ALLEGATO XLDichiarazione della Comunità
relativa al protocollo n° 3

Il protocollo n° 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospitante potrebbero tuttavia essere disciplinati con un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato degli Stati ACP.

La Comunità è disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato degli Stati ACP e il suo personale :

- 1) dà prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo ;

 - 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato degli Stati ACP in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante ;

 - 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato degli Stati ACP ed il suo personale.
-

ALLEGATO XLI

Dichiarazione degli Stati ACP
sull'articolo 2 della convenzione

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello concesso dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora :

- a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime più favorevole ;
 - b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime più favorevole.
-

ALLEGATO XLII

Dichiarazione degli Stati ACP
relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari

1. Gli Stati ACP si compiacciono per l'istituzione di un sistema di regolazione degli scambi ACP-CEE per quanto riguarda i prodotti minerari.
 2. Gli Stati ACP deplorano tuttavia che le disposizioni del Titolo III, non stabilizzando i proventi che gli Stati ACP traggono dall'esportazione di tali prodotti, non risolvano in modo sufficiente i problemi incontrati dagli Stati ACP le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni di prodotti minerari.
 3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità di accettare un riesame del sistema nel suo complesso, all'inizio del periodo di applicazione, per migliorarlo e ampliarlo in modo da tener conto degli effetti economici dell'instabilità dei proventi derivanti dall'esportazione dei prodotti minerari sugli Stati produttori.
 4. Gli Stati ACP hanno inoltre presentato, nel corso dei negoziati per la nuova convenzione di Lomé, una serie di richieste relative all'inserimento di un certo numero di prodotti minerari nel sistema applicabile a questa categoria di prodotti.
 5. La Comunità ha tuttavia rifiutato l'inserimento di taluni di questi prodotti.
 6. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di tali prodotti per le economie di taluni Stati ACP ed insistono sulla necessità che la Comunità continui ad esaminare tali richieste in vista dell'inserimento di tali prodotti nel corso del periodo di applicazione della seconda convenzione di Lomé.
-

ALLEGATO XLIIIDichiarazione degli Stati ACP
sull'articolo 95 della convenzione

Sebbene, in uno spirito di cooperazione, gli Stati ACP abbiano accettato, ai fini della presente convenzione, un importo globale per l'assistenza di 5.607 milioni d'UCE, essi desiderano dichiarare che secondo loro tale cifra è non solo inadeguata ma che non rispecchia fedelmente l'accordo sul volume di assistenza finanziaria raggiunto dai Copresidenti del Consiglio dei ministri nel corso dei negoziati del mese di giugno 1979.

Inoltre, secondo l'interpretazione degli Stati ACP, l'assistenza finanziaria della Comunità ai sensi della presente convenzione non sarà inferiore alla cifra sopra indicata.

ALLEGATO XLIV

Dichiarazione degli Stati ACP
sull'origine dei prodotti alieutici

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

PAGINA BIANCA